



ORDINE DEGLI PSICOLOGI

REGIONE ABRUZZO



TRIBUNALE PER I MINORENNI

D'ABRUZZO

PROTOCOLLO D'INTESA

PROTOCOLLO D'INTESA

L'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo con sede legale in Via Carducci n. 11, 64100 L'Aquila rappresentato dal Presidente *pro tempore* dott. Tancredi Di Iullo per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine in Via G. Carducci n. 11 L'Aquila, d'ora in poi denominato: Ordine

e

il Tribunale per i Minorenni d'Abruzzo con sede in Via Acquasanta n. 1, 64100 L'Aquila rappresentato dal Presidente Dott.ssa Vittoria Correa per le sue funzioni domiciliato presso la sede del Tribunale per i Minorenni in Via Acquasanta n.1, 64100 L'Aquila d'ora in poi denominato: T.M.

PREMESSA

1. **Visto** la Legge n.56 del 18 febbraio 1989 "Ordinamento della professione di Psicologo"
2. **Considerato** che le funzioni istituzionali del T.M. investono sia la sfera civile che quella penale e che, suffragato da studi e ricerche in proposito, il T.M. di L'Aquila ritiene opportuno investire su un intervento di rete che consideri sia il momento preventivo *sia* quello inerente il minore o giovane adulto invischiato nel sistema penale
3. **Considerato** che nel suo impegno educativo la Magistratura minorile abruzzese intende investire sulla costruzione di un patto sociale inteso come strumento multidimensionale atto a contenere ed a rispondere all'elevato grado di disfunzionalità sociale del singolo e/o del gruppo familiare
4. **Considerato** che nel suo approccio al problema il T.M. ritiene dover far proprio una **visione rigenerativa**, capace di coinvolgere chi l'aiuto lo riceve, favorendo in tal modo un processo di interiorizzazione che colleghi, in una corrispondenza biunivoca, il diritto al sostegno al proprio dovere di restituire il ricevuto rigenerandosi come risorsa sociale
5. **Visto che** la già richiamata L. 56/89 all'Art. 1 "Definizione della professione di Psicologo" così recita: "La professione di psicologo comprende l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità...."
6. **Considerato** che la Psicologia è scienza in grado di elicitare nell'individuo e nella comunità risposte trasformative e rigenerative in grado di rispondere ai bisogni di integrazione del singolo nella comunità di appartenenza e di favorire in quest'ultima la capacità di accoglienza del singolo
7. **Considerato** che la Professione di psicologo attraverso l'uso di quegli strumenti di cui al già richiamato Art. 1 L. 56/89 può impegnarsi non solo nell'analisi dei bisogni, quand'anche nell'analisi delle potenzialità del singolo e del gruppo e più in generale nel *prendersi cura* del soggetto sollecitando ed elicitando le sue risorse personali

8. **Vista** la Convenzione di Lanzarote “Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali” recepito dallo Stato Italiano con Legge 1° ottobre 2012, n.° 172
9. **Visto** il Documento di proposta a cura dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza recante “Verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ei bambini e degli adolescenti”

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1: Norme Generali

- 1.1. Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante del presente protocollo
- 1.2. L’Ordine e il T.M. si impegnano ad attivare ogni iniziativa utile e finalizzata alla costruzione di una **Rete** di collaborazioni con i soggetti istituzionali, associativi e di volontariato, pubblici e privati che intervengono a vario titolo sulle tematiche oggetto del presente protocollo
- 1.3. L’Ordine e il T.M. si impegnano alla creazione di una **Cabina di regia** di cui il Presidente dell’Ordine e il Presidente del T.M., o loro delegati, sono componenti di diritto
- 1.4. L’Ordine e il T.M. ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a collaborare per l’attuazione del presente protocollo d’intesa

Articolo 2: Finalità

- 2.1. **Favorire** il minore nel suo diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, Legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2.2. **Prevenire** l’insorgenza di situazioni di disagio del minore che da ultimo possano portare al suo ingresso nel sistema penale;
- 2.3. **Riconoscere** il valore della **comunità educante** quale risorsa essenziale sia nell’evitamento dell’insorgenza della problematica sia nelle successive fasi della gestione e del reinserimento del minore o giovane adulto nella comunità
- 2.4. **Favorire** interventi che possano **trasformare** il minore portatore del comportamento disadattivo in risorsa per la comunità
- 2.5. **Attivare** percorsi formativi per Psicologi e sperimentare nuove forme di tirocinio professionalizzante per i laureati in Psicologia
- 2.6. **Favorire** momenti e spazi di sensibilizzazione

Articolo 3: Cabina di Regia

La *Cabina di Regia* di cui all'art. 1 Norme generali del presente protocollo d'Intesa avrà il compito di:

- 3.1. Promuovere il presente Protocollo d'Intesa tra Enti Istituzionali ed Associazioni pubbliche e private che a qualsiasi titolo si occupano della materia;
- 3.2. Favorire la costituzione di una Rete di servizi con le AA.SS.LL. regionali, con le Università regionali, con i Servizi collegati alla Giustizia Minorile, con le Forze dell'Ordine, con altri Ordini professionali, Enti e Associazioni, Fondazioni pubbliche e private, che a qualsiasi titolo si occupano della materia
- 3.3. Promuovere un archivio delle *Buone Prassi*

Articolo 4: Compiti del T.M.

- 4.1. Il T.M. s'impegna a fornire gratuitamente la formazione in materie giuridiche in occasione di corsi di formazione, aggiornamenti, master promossi dall'Ordine e rivolti a propri iscritti
- 4.2. Il T.M. si impegna a dare ampia diffusione presso le altre Autorità Giudiziarie del Distretto d'Abruzzo di tutte le offerte formative e di tutte le iniziative che l'Ordine e il T.M. assumeranno in materia e oggetto del presente protocollo
- 4.3. Il T.M. si impegna a sensibilizzare e dare ampia diffusione presso le altre Autorità Giudiziarie del Distretto della Delibera n. 5 del 28 aprile 2012 dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo con cui lo stesso definiva i requisiti minimi per l'iscrizione all'elenco dei CTU dei Tribunali del Distretto D'Abruzzo
- 4.4. Il T.M. si impegna in sinergia con l'Ordine nell'elaborazioni di progettualità in materia di interesse comune
- 4.5. Nell'ambito della *Sperimentazione di percorsi di Tirocinio professionalizzante* il T.M. contribuirà, come da punto 4.1, a formare i laureati in Psicologia alla realtà della Giustizia Minorile avvalendosi anche dell'ausilio di Operatori della Giustizia Minorile
- 4.6. Il T.M. si impegna, per quanto di competenza, all'attuazione delle dichiarazioni congiunte di cui al successivo art.6.

Articolo 5: Compiti dell'Ordine

- 5.1. L'Ordine si impegna ad organizzare corsi di formazione qualificata / corsi di aggiornamento per i propri iscritti sui temi quali: l'ascolto del minore, la tutela del minore, l'affidamento e l'adozione, abusi all'infanzia (maltrattamenti, ipercura, abusi sessuali etc), trattamento devianza penale etc. Nella loro realizzazione l'Ordine sarà coadiuvato dal T.M. come indicato nell'Art. 4 comma 4.1. del presente accordo
- 5.2. L'Ordine si impegna a fornire informazioni su specifiche competenze dei propri iscritti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria

- 5.3. L'Ordine si impegna a diffondere tra i propri iscritti interpelli o richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria
- 5.4. L'Ordine si impegna, nel rispetto della normativa vigente e delle Convenzioni già stipulate con l'Università degli Studi "D'Annunzio" Chieti – Pescara e con l'Università degli Studi di L'Aquila per il Tirocinio Post Lauream, a favorire la *Sperimentazione di percorsi di Tirocinio professionalizzante* così come peraltro previsto nelle Convenzioni richiamate al punto 3 delle **Norme Transitorie**.
- 5.5. L'Ordine si impegna a promuovere percorsi formativi e buone prassi per i professionisti impegnati nelle strutture di accoglienza minorile

Articolo 6 – Dichiarazioni congiunte

L'Ordine e il T.M. convengono azioni sinergiche per sensibilizzare i Tribunali della Regione Abruzzo a protocolli per l'attuazione di quanto segue:

- 6.1. L'Ordine e il T.M. convengono che i consulenti sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale e pertanto convengono sulla necessità della reciproca comunicazione in ordine al miglior controllo della condotta dei CTU e CTP sotto il profilo deontologico e professionale.
- 6.2. L'Ordine e il T.M. si impegnano ciascuno per la parte di propria competenza per dare piena attuazione all'art. 23 'Disposizioni attuative e transitorie CPC' (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi), ferma restando l'autonomia decisionale per legge attribuita ai singoli Magistrati
- 6.3. L'Ordine e il T.M. convengono la progressiva creazione di elenchi di professionisti presso i Tribunali della Regione con le specifiche competenze documentate con CV e consultabile online sui siti dell'Ordine e del Tribunale.
- 6.4. L'Ordine e il T.M. concordano che nella realizzazione della *Sperimentazione dei Percorsi di Tirocinio professionalizzante* è necessario creare una sinergia con USSM e UOMP per la necessaria supervisione del percorso professionalizzante.

Articolo 7: Norme Finali


- 7.1. Il presente Protocollo di Intesa avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione tra le parti, rinnovata tacitamente alla scadenza, fatta salva la necessità di procedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche dovute ad esigenze di adeguamento di qualsiasi natura
- 7.2. Le proposte di modifica e integrazione al presente Protocollo vanno convenute dalle parti su richiesta scritta
- 7.3. Le parti concordano sulla costituzione della Cabina di Regia

Letto, confermato e sottoscritto

L'Aquila 28/5/2015


Il Presidente del Tribunale per i Minorenni d'Abruzzo

Dott.ssa Vittoria Correa



Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo

Dott. Fancredi Diullo



APPENDICE

Richiami normativi

Disposizioni attuative e transitorie CPC

Art.18 (Revisione dell'albo)

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art.19 (Disciplina)

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo.

Art. 23. ⁽¹⁾ (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n.69

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

La responsabilità deontologica viene richiamata estesamente in tutte le norme del Codice Deontologico, pertanto è fondamentale nell'operato dei consulenti l'osservanza dello stesso ed in particolare sui seguenti richiami

Art.1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Art.2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare

Art.5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Art. 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Art.37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista

Art.38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale

Art.39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza....omissis